

	COMUNE DI MONASTIR Provincia Sud Sardegna		Sindacale	ORDINANZA	
	fascicolo			N° REG. AREA	1
	RUP		AA.PP	DEL	18-01-2021
				N° REG.GEN.	1
				DEL	18-01-2021

COPIA

Oggetto: Misure urgenti prevenzione rischio da contagio virus covid-19: chiusura distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 18:00 alle ore 5:00 del giorno seguente, periodo dal 18.01.2021 sino al 05.03.2021

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.01.2021;

Constatato che il comma 8 dell' art. 1, D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Osservato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, sono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ultimo DPCM del 03.11.2020;

Osservato altresì che, sia il DPCM del 14.01.2021, stabilisce, che "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; [...]; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; [...] resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio [...] e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze";

Considerato che:

- nei pressi dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è possibile il verificarsi di assembramenti,
- pur alla presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine, non è possibile evitare la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa anti contagio da virus Covid- 19;
- potrebbero, pertanto, determinarsi pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso tali distributori, stante il richiamato divieto, dopo le ore 18,00, di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in forza della lett. ee) - comma 9 - art. 1 DPCM del 24.10.2020;

Vista la nota del 18.11.2020, prot. 82/62, della Stazione Carabinieri di Monastir, pervenuta al protocollo generale in data 18.11.2020, prot. 27734, con la quale si segnala criticità per assembramenti presso i distributori automatici c.d. H24 nel territorio comunale di Monastir;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/12/2020 di pari oggetto;

Ravvisata la necessità di intervenire, a tutela della salute pubblica ex art.50, c.5 del TUEL, ordinando la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente di tutti i "distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale a partire ***dal 18.01.2021 e fino al 05.03.2021***;

Ritenuto, pertanto, che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale;
2. che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dalla data del 18.01.2021 e fino al 05.03.2021, salvo successivi provvedimenti;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Monastir;
- che le Forze dell'Ordine e gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Cagliari;
 - alla Questura di Cagliari;
 - alla Stazione Carabinieri di Monastir;
 - al Comando di Polizia Municipale di Monastir;

- alla ditta Fuori Orario di Racis Paolo.

AVVERT E

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 35, e dell'art. 2,

c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle misure di cui all'art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 e degli obblighi di cui al richiamato DPCM 13.10.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
F.to Murru Luisa